

Direttore D.L.
per serv. Uscita
Il Coordinatore Area Staff
Direzione Generale
Dott. Giuseppe Amico



Azienda Sanitaria Provinciale
Agrigento

11 MAR. 2020

Prot. N. 45268
Sigla Impiegato *MSL*

Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Prot. n. 14256

Palermo, 11/03/2020

Oggetto: Reperimento di personale per le Aziende sanitarie per la gestione dell'emergenza da Covid-19 - individuazione A.S.P. Palermo e A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina per il reclutamento.

Ai Legali rappresentanti delle
Aziende Sanitarie Regionali, Aziende Ospedaliere,
Aziende Ospedaliere Universitarie, ARNAS
I.R.C.C.S. "Bonino Pulejo" di Messina
LORO SEDI

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, che contiene "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19" si rende necessario emanare ulteriori disposizioni operative, al fine di porre in essere azioni volte ad un celere reclutamento del personale medico e sanitario, per fronteggiare la predetta emergenza epidemiologica.

Preliminarmente, si invitano codeste Aziende ad utilizzare le graduatorie già definite o in via di definizione, predisposte per il reclutamento del personale a tempo determinato ed indeterminato, favorendo l'utilizzo condiviso anche di quelle a tempo determinato, per un tempestivo reperimento di unità di personale medico e sanitario, necessario per fronteggiare l'emergenza.

Per quanto attiene le misure urgenti previste dall'art. 1 comma 1 del citato D.L., si rappresenta che le Aziende e gli Enti del S.S.R., anche al fine di assicurare sul territorio della Regione un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva, necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto COVID-19, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono:

- a) conferire **incarichi di lavoro autonomo**, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione della durata dello stato di emergenza, in deroga all'art. 7 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. all'art. 6 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- al personale afferente alle professioni sanitarie di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 233/1946 e s.m.i. e L. 56/1989 e s.m.i. (con particolare riguardo a infermieri, operatori socio sanitari, medici specialisti in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, malattie dell'apparato respiratorio, malattie infettive e tropicali, medicina d'emergenza urgenza, medicina interna, malattie dell'apparato cardiovascolare, radiodiagnistica, igiene e medicina preventiva e specializzazioni equipollenti);
- a medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle medesime scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'art. 1, co. 547, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, n. 145. I medici specializzandi restano iscritti alla Scuola di Specializzazione Universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività ospedaliera svolta; detto periodo è riconosciuto ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione, fermo restando il recupero delle attività formative, teoriche ed assistenziali necessari al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

b) procedere all'assunzione a tempo determinato subordinato dei medici specializzandi di cui all'art. 1, co. 548-bis, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. anche in assenza dell'accordo quadro previsto, ma sempre nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa, la cui relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 1, gli incarichi di lavoro autonomo possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, nonché ai medesimi laureati anche se privi di cittadinanza italiana, purché abilitati all'esercizio della professione medica, secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza e previo riconoscimento del titolo.

Infine, il comma 6 del più volte citato art. 1, introduce un'ulteriore disciplina derogatoria per "reclutamento" del personale medico ed infermieristico in quiescenza, stabilendo che fino al 31 luglio 2020 è possibile conferire incarichi di lavoro autonomo ai predetti professionisti, con durata non superiore a sei mesi e, comunque, entro il termine dello stato di emergenza, anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, verificata preventivamente l'impossibilità di assumere personale facendo ricorso agli idonei presenti nelle graduatorie vigenti.

La disposizione in parola chiarisce che i predetti incarichi, attribuiti al personale in quiescenza ed ai medici specializzandi, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna Regione, come specificato all'art. 17 del Decreto Legge in oggetto.

Il successivo articolo 2 introduce una disposizione che consente alle Aziende e gli Enti del S.S.R., verificata preliminarmente l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore e nelle more del perdurare dello stato di emergenza da contagio da COVID-19, di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico (per titoli e colloquio), al personale sanitario ed ai medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica, per la durata di un anno, non rinnovabile. .

Le attività professionali svolte ai sensi del suddetto articolo costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale.

Al fine di dare esecuzione alle superiori disposizioni di cui agli artt. 1 e 2, codeste Aziende potranno procedere al relativo adeguamento dei redigendi piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 6, co. 1, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

Gli artt. 4 e 5 del citato Decreto legge introducono disposizioni per l'istaurazione di rapporti convenzionali a tempo determinato per l'esercizio dell'attività professionale di medicina generale anche a favore dei professionisti che non hanno ancora concluso il relativo corso di formazione.

In particolare l'articolo 4 del citato Decreto legge richiama le recenti disposizioni normative relative alla possibilità di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato per l'esercizio dell'attività professionale di medicina generale, anche a favore dei professionisti ancora iscritti al relativo corso di formazione. Le ore di attività svolte dai suddetti medici saranno considerate quali attività pratiche da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall'art. 26 comma 1 D.Lgs. n. 368/1999.

A ciò si aggiunga che il successivo comma 2 dell'art. 4 riconosce ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante l'iscrizione al corso di formazione di medicina generale o alle scuole di specializzazione, la possibilità di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati, ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Anche in questo caso, le ore di attività svolte dai suddetti medici saranno considerate quali attività pratiche da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall'art. 26 comma 1 D.Lgs. n. 368/1999.

In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650 è sospesa l'erogazione della borsa di studio. Detto periodo è riconosciuto ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione, fermo restando il recupero delle attività formative, teoriche ed assistenziali necessari al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Il successivo comma 4 prevede la possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta. Anche per tale ipotesi, detto periodo è riconosciuto ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione, fermo restando il recupero delle attività formative, teoriche ed assistenziali necessari al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Inoltre, l'articolo 5 prevede la possibilità di procedere, per l'anno 2020, ad un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale, nei limiti di spesa ivi previsti.

A tal riguardo le Aziende potranno potenziare l'assistenza domiciliare ai pazienti a rischio (anziani, fragili e immonodepressi), nonché prevedere lo svolgimento dell'attività specialistica all'interno delle strutture ospedaliere.

Le suddette attività potranno essere altresì assicurate dagli specialisti ambulatoriali interni già convenzionati, attraverso l'utilizzo delle ore resesi disponibili a seguito della riduzione dell'attività ambulatoriale determinata dall'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19, secondo le disposizioni impartite con nota prot. n. 13588 del 09/03/2020.

Il successivo articolo 8 prevede che le Regioni istituiscano, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del Decreto legge in oggetto, le "*Unità speciali di continuità assistenziale*", presso una sede di continuità assistenziale già esistente.

Al fine di garantire ai medici di assistenza primaria, ai pediatri di libera scelta ed ai medici di continuità assistenziale l'ordinaria attività assistenziale, è prevista, limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica, l'istituzione di un' Unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da CODIV-19, che non necessitano di ricovero ospedaliero.

L'Unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'Unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e, in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.

L'Unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.

All'esito del triage telefonico, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano alla predetta Unità speciale il/i nominativo/i e l'indirizzo dei pazienti.

Il personale medico di cui sopra, per lo svolgimento delle suddette specifiche attività, devono essere dotati di ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, muniti di idonei D.P.I. e seguire tutte le procedure definite a livello nazionale.

Si rappresenta che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 comma 2 del citato D.L. al personale sanitario impegnato a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 non si applicano le disposizioni sui limiti massimo di orario previsti dai CCNL di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 17 par 2 ultimo periodo della direttiva europea 2003/88/CE.

Al fine di procedere al reclutamento del personale necessario a fronteggiare la suddetta emergenza sanitaria e di dare tempestiva esecuzione alle misure urgenti previste dal provvedimento governativo come sopra elencate, si comunica alle Aziende in indirizzo che questo Assessorato ha individuato due Aziende del Servizio Sanitario Regionale delegate all'avvio e alla conclusione delle procedure di assunzione descritte, per conto di tutte le Aziende e gli Enti del S.S.R., per procedere al reclutamento del personale medico che a quello infermieristico e di supporto sanitario.

Per quanto concerne il reclutamento del personale medico, con particolare riferimento ai medici specializzandi e ai giovani professionisti, è individuata come Azienda di riferimento regionale l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina, mentre per quanto concerne le procedure di reclutamento di personale infermieristico e di supporto sanitario (O.S.S., ausiliari etc.) è individuata come Azienda di riferimento regionale l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato, codeste Aziende - nel rispetto del vigente dettato normativo ed alle condizioni sopra evidenziate - dovranno provvedere all'adozione di ogni opportuno provvedimento volto a dare esecuzione alle disposizioni citate per il reclutamento sia di personale dipendente che convenzionato, nei termini sussinti, raccordandosi celermente con le Aziende di riferimento regionale.

Il Dirigente Generale del D.P.S.

(Ing. Mario La Rocca)



Da "dipartimento.pianificazione.strategica@certrnail.regione.sicilia.it"
<dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it>
"direzione.generale@pec.aspag.it" <direzione.generale@pec.aspag.it>, "protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it"
<protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it>, "protocollo@pec.aspct.it" <protocollo@pec.aspct.it>,
"protocollo.generale@pec.asp.enna.it" <protocollo.generale@pec.asp.enna.it>,
"direttore.generale@pec.asp.messina.it" <direttore.generale@pec.asp.messina.it>,
"direzionegenerale@pec.asppalermo.org" <direzionegenerale@pec.asppalermo.org>,
"direzione.generale@pec.asp.rg.it" <direzione.generale@pec.asp.rg.it>, "direzione.generale@pec.asp.sr.it"
<direzione.generale@pec.asp.sr.it>, "direzione.generale@pec.asptrapani.it"
A <direzione.generale@pec.asptrapani.it>, "a.o.cannizzaro@pec.it" <a.o.cannizzaro@pec.it>,
"protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it" <protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it>, "protocollo@pec-
aopapardo.it" <protocollo@pec-aopapardo.it>, "ospedalecivicopa@pec.it" <ospedalecivicopa@pec.it>,
"protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it" <protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it>,
"protocollo@pec.polclinico.unict.it" <protocollo@pec.polclinico.unict.it>, "protocollo@pec.polime.it"
<protocollo@pec.polime.it>, "protocollo.aoup@pec.polclinicogiaccone.it"
<protocollo.aoup@pec.polclinicogiaccone.it>, "azienda@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it"
<azienda@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it>

Data mercoledì 11 marzo 2020 - 17:33

**REPERIMENTO DI PERSONALE PER LE AZIENDE SANITARIE PER LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA DA COVID-19 - INDIVIDUAZIONE A.S.P. PALERMO E A.O.U. POLICLINICO "G.
MARTINO" DI MESSINA PER IL RECLUTAMENTO.**

Si trasmette, la nota prot./Servizio 1/n.14254 datata 11/03/2020 di pari oggetto.

Servizio 1
"Personale del SSR - Dipendente e Convenzionato"
Dipartimento Pianificazione Strategica

Allegato(i)

n.14254.pdf (197 Kb)